

COPIA



COMUNE DI CAVALESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - SCHEDATURA DEL PATRIMONIO MONTANO E DEI CENTRI STORICI. ADOZIONE DEFINITIVA.

L'anno **duemilaventi**, addì **sei** del mese di **Marzo**, alle ore **13:00**, nella sede municipale di Cavalese, il Sig. Arch. Giorgio Melchiori, nominato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2120, d.d. 19.10.2018 Commissario ad Acta, per l'adozione della variante in oggetto, con l'assistenza del Segretario comunale, dott. Mauro Girardi, ha adottato la seguente deliberazione.

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - SCHEDATURA DEL PATRIMONIO MONTANO E DEI CENTRI STORICI. ADOZIONE DEFINITIVA.

Deliberazione nr. 1

Premessa:

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cavalese nella veste oggi vigente è il risultato di una serie articolata di previsioni, adeguamenti e modifiche succedutesi nel tempo che hanno mantenuto coerenza con l'impianto iniziale risalente agli anni '90.

L'ultima significativa variante al P.R.G., escluse quelle per eventuali correzioni di errori materiali, è stata adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2, d.d. 21.01.2013 e approvata con modifiche dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 513, d.d. 22.03.2013.

L'Amministrazione comunale ha inteso avviare una variante generale al P.R.G. unitamente alla revisione della schedatura del patrimonio montano e dei fabbricati appartenenti al tessuto storico.

L'iter di formazione del Piano Regolatore Generale e relative varianti è regolato dagli artt. 37, 38 e 39 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm..

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2120, d.d. 19.10.2018, ha nominato l'arch. Giorgio Melchiori Commissario ad acta per l'approvazione della variante al Piano regolatore generale di Cavalese ai sensi dell'art. 192 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Il Commissario ad acta, con propria deliberazione n. 1, d.d. 22.03.2019, ha provveduto ad adottare in via preliminare la variante al Piano regolatore generale - schedatura del patrimonio montano e dei centri storici, composta degli elaborati ivi indicati.

In ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015, sono stati quindi curati il deposito della variante presso gli uffici comunali (ufficio tecnico comunale), a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi, previo avviso relativo all'adozione della variante e alla possibilità di consultare la stessa e la documentazione che la compone, pubblicato sul quotidiano Corriere del Trentino in data 05.04.2019 e, sempre in data 05.04.2019, nell'albo pretorio del comune e nel sito internet del comune (avviso n. 4774/Prot., d.d. 05.04.2019); nell'avviso stesso venne indicato il termine entro il quale chiunque ne avrebbe potuto prendere libera visione e presentare osservazioni sulla variante nel pubblico interesse, come previsto dall'art. 37, comma 4 della stessa L.P. 15/2015 (precisamente dal 05.04.2019, al 04.06.2019).

Sempre ai sensi citato art. 37, comma 3, la variante adottata in via preliminare con il provvedimento del Commissario ad Acta n. 1/2019 è stata trasmessa:

- con nota d.d. 10.04.2019, n. 5050/Prot., al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio;
- con nota d.d. 17.04.2019, n. 5146/Prot., alla Comunità territoriale della Val di Fiemme.

Successivamente si è provveduto a consegnare, a fini istruttori, ulteriore documentazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T..

Nei termini di deposito della variante al P.R.G. come sopra adottata, sono pervenute n. 84 osservazioni, alle quali sono state aggiunte n. 2 osservazioni pervenute fuori termine, per un totale di n. 86 osservazioni.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015, con avviso n. 8313/Prot., d.d. 21.06.2019, pubblicato all'Albo pretorio e sul proprio sito internet istituzionale, il Comune ha reso noto l'elenco degli articoli delle norme tecniche di attuazione interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto delle osservazioni. Contestualmente a tale pubblicazione, di durata pari a 20 giorni (dal 21.06.2019, al 11.07.2019), le osservazioni pervenute sono state messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali, specificando anche che nel periodo di pubblicazione chiunque avrebbe potuto presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni già pervenute presso l'amministrazione nel periodo originario di deposito della variante e pubblicate.

Nel periodo di venti giorni di pubblicazione delle osservazioni, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.P. 15/2015, è pervenuta n. 1 (una) ulteriore osservazione correlata ad una osservazione di prima istanza.

Nel rispetto dell'art. 37, comma 8 della L.P. 15/2015, tutte le osservazioni pervenute, compresa quella ulteriormente pervenuta e correlata ad una osservazione di prima istanza, sono state valutate con riferimento ai criteri adottati per la formazione della variante al PRG ed altri criteri di giudizio, determinandone l'eventuale accoglimento o un motivato diniego, come evidenziato nel documento denominato "riepilogo osservazioni pervenute - accoglimento/diniego" a firma dell'arch. Cesare Micheletti.

In data 08.11.2019 è pervenuta la nota n. S013/2019/694184/18.2.2-2019-87, d.d. 08.11.2019, del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, acquisita al protocollo comunale al n. 14937, mediante la quale è stato comunicato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 5, della L.P. 15/2015, la variante al P.R.G. è stata sottoposta alla Conferenza di pianificazione, ai fini della verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al Piano urbanistico provinciale.

Con la medesima nota è stata trasmessa copia del verbale n. 45/19, d.d. 22.10.2019 della Conferenza di pianificazione, costituente parere conclusivo, ai sensi del comma 6 del più volte citato art. 37, affinché il Comune possa procedere all'adozione definitiva della variante. Contestualmente al verbale sono state altresì trasmesse, per gli approfondimenti di merito, le valutazioni del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, del Servizio Gestione Strade, dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia e dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, della Provincia Autonoma di Trento.

L'art. 37, comma 8 della L.P. 15/2015 stabilisce che il comune procede all'adozione definitiva della variante nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito.

Su incarico dell'Amministrazione comunale, al fine di ottemperare alla richiesta di approfondimento contenuta nel parere della Conferenza di pianificazione, sono stati conseguentemente redatti i seguenti documenti:

- Valutazione di conformità idrogeologica ai vincoli urbanistici delle particelle della variante al PRG, a firma del dott. geol. Lorenzo Cadrobbi;
- Verifica del pericolo di compatibilità idraulica per le aree interessate dai pericoli idraulici del Rio Val della Roda e del Rio Arizzol, a firma dell'ing. Rudi Bertagnolli e del geol. Lorenzo Cadrobbi (studio di compatibilità idrogeologica);
- Valutazioni di carattere forestale, a firma del dott. for. Claudio Maurina (studio di compatibilità forestale);

Per quanto riguarda il mutamento di destinazione urbanistica dei beni di uso civico di proprietà

comunale, con riferimento all'art. 18 della L.P. 14.05.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni uso civico", nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 1479, d.d. 19.07.2013 e secondo quanto illustrato anche con circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. Prot. S110/13/410369/1.1.2/6-13, d.d. 24.07.2013 al Comune spetta la verifica dell'insussistenza di soluzioni alternative meno penalizzanti o onerose per i beni stessi nonché motivare la scelta pianificatoria alla luce appunto del principio della mancanza di scelte alternative e, in generale, del beneficio per la collettività. In tal senso si fa riferimento alle puntuali argomentazioni svolte nell'elaborato a firma dell'arch. Cesare Micheletti "valutazione delle realtà d'uso civico", allegate alla relazione illustrativa, nella quale sono stati documentati gli esiti delle verifiche svolte in proposito ed evidenziate le motivazioni delle scelte urbanistiche. Si dà atto in proposito che tali argomentazioni documentano le motivazioni delle scelte e l'insussistenza di soluzioni alternative meno penalizzanti o onerose per i beni stessi, nonché, in generale, del beneficio per la collettività;

Relativamente alle altre amministrazioni di beni di uso civico interessati da mutamenti della loro destinazione (Magnifica Comunità di Fiemme) si evidenzia che nel documento "valutazione delle realtà d'uso civico" a firma dell'arch. Cesare Micheletti è anche evidenziato che le aree di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme non sono interessate da alcuna modifica della destinazione d'uso.

I tecnici incaricati dal Comune (arch. Cesare Micheletti, per quanto attiene all'aggiornamento del PRG con coordinamento delle modifiche e delle attività per la revisione tecnica dello stesso – arch. Michele Facchin, per quanto attiene la revisione ed aggiornamento della schedatura del patrimonio montano e del centro storico, relativamente alla fase successiva all'adozione preliminare) hanno predisposto la documentazione di competenza, in relazione alle modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni, nonché alle determinazioni conseguenti alle valutazioni della Conferenza di pianificazione e documenti allegati.

Relativamente al rapporto ambientale, previsto dall'art. 20 della L.P. 15/2015 ed integrato per gli aspetti derivanti dalle modifiche introdotte tra l'adozione preliminare e quella definitiva, si osserva che, come indicato nell'elaborato "autovalutazione e rendicontazione urbanistica" redatto dall'arch. Cesare Micheletti, la variante in generale risponde positivamente alle verifiche richieste dalla normativa, ma che gli approfondimenti idrogeologici e forestali eseguiti in relazione al by-pass stradale fra la frazione di Marco e la zona artigianale di Piera (Tesero) ed al nuovo campeggio in loc. "Al Baldessalon", hanno portato ad una rimodulazione delle perimetrazioni ed a precisazioni di carattere normativo. La verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica, redatta secondo quanto disposto dal D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg., nel testo modificato dal D.P.P. 24.11.2009, n. 29-31/Leg, ai sensi del comma 7, dell'art. 3bis del medesimo decreto, evidenzia peraltro che i suddetti by-pass stradale e campeggio verranno assoggettati a procedura di screening/VIA, mediante la quale saranno "valutate nel dettaglio la compatibilità degli interventi stessi e le misure di mitigazione sulla base della progettazione definitiva".

Si ritiene di confermare in questa sede quanto già determinato in sede di adozione preliminare, in tema di misure di salvaguardia, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 47, comma 2 della L.P. 15/2015, di escludere da dette misure gli interventi che nel P.R.G. vigente ricadono nelle zone di seguito indicate:

- insediamenti di edilizia mista di cui all'art. 2.1 delle N.T.A.;
- aree alberghiere di cui all'art. 2.2 delle N.T.A..

L'esclusione dalle misure di salvaguardia dei predetti interventi è motivata dal fatto che l'adeguamento dello strumento urbanistico che si intende inoltre definire attraverso la presente variante definitiva, obbligatorio ai sensi dell'art. 104, comma 3 del D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale", relativamente alle definizioni e metodi di

misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni che occorre applicare, non consente di fatto comparazioni con le definizioni dei parametri edilizi contenute nel P.R.G. vigente, rendendo perciò assolutamente problematica se non impossibile l'identificazione della norma di riferimento agli effetti dell'effettiva applicazione delle misure di salvaguardia stesse. Detta esclusione, evidentemente, non è riferibile peraltro ai lotti edificabili (insediamenti di edilizia mista di progetto "B2" e "C" e aree alberghiere "B2" e "C") che attraverso la presente variante vengono resi inedificabili, per i quali le misure di salvaguardia rimangono perciò applicate.

Si ritiene inoltre di confermare in questa sede di avvalersi di detta facoltà per tutti gli interventi in deroga allo strumento urbanistico già approvati dal Consiglio comunale, per opere pubbliche e per opere di interesse pubblico, di cui agli artt. 97 e 98 della L.P. 15/2015, per evidenti ragioni di economicità, in quanto ciò consente di evitare di reiterare procedimenti su cui si è già espresso il Consiglio comunale sostenendo la prevalenza dell'interesse pubblico dell'intervento assentito, rispetto a quello a cui soggiace la pianificazione urbanistica.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso quanto sopra.

Vista ed esaminata la documentazione complessivamente componente la variante, nella veste finalizzata alla sua adozione definitiva;

Ritenuta la sussistenza di ogni presupposto di fatto e di diritto necessario a procedere a detta adozione definitiva.

Visti le disposizioni normative ed i provvedimenti amministrativi citati in premessa.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di cui all'art. 185 del Codice medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica),

DELIBERA

1. di adottare in via definitiva, ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. 04.08.2015 e ss.mm., la variante al Piano Regolatore Generale - Schedatura del patrimonio montano e dei centri storici, composta dai seguenti elaborati:

A) Relazione illustrativa e suoi allegati tra cui il Rapporto ambientale

- *Relazione illustrativa**

** allegati alla relazione illustrativa:*

- *Riepilogo delle osservazioni pervenute- Accoglimento/Diniego e controdeduzioni al verbale n. 45/19 del 22 ottobre 2019 della Conferenza di Pianificazione (arch. Micheletti);*

- *Riepilogo Varianti Puntuali (Raffronto adozione preliminare/adozione definitiva) (arch. Micheletti);*
- *Autovalutazione e rendicontazione urbanistica (arch. Micheletti);*
- *Valutazione di conformità idrogeologica per le varianti al Piano (ing. Cadrobbi);*
- *Verifica del pericolo e di compatibilità idraulica per le varianti al piano interessate dai pericoli idraulici (ing. Cadrobbi - ing. Bertagnolli);*
- *Studio di compatibilità forestale e valutazione del rischio (dott. for. Maurina);*
- *Valutazione delle realtà d'uso civico (arch. Micheletti);*

B) Struttura cartografica

- *Legenda cartografia (arch. Micheletti – Arch. Facchin);*
- *PGIS Tav. 1 centro storico Cavalese 1:1000 (arch. Facchin);*
- *PGIS Tav. 1.2 centro storico Cavazal-Masi 1:1000 (arch. Facchin);*
- *Tavola 1.A Spazi Aperti 1/5000 (arch. Micheletti);*
- *Tavola 1.B Spazi Aperti 1/5000 (arch. Micheletti);*
- *Tavola 1.C Spazi Aperti 1/5000 (arch. Micheletti);*
- *Tavola 1.D Spazi Aperti 1/5000 (arch. Micheletti);*
- *Tavola 2.A_Insedimenti 1/2000 (arch. Micheletti);*
- *Tavola 2.B Insediamenti 1/2000 (arch. Micheletti);*
- *Tavola 2.C Insediamenti 1/2000 (arch. Micheletti);*
- *Tavola 2.D Insediamenti 1/2000 (arch. Micheletti);*

C) Norme di attuazione

- *Norme tecniche di attuazione (arch. Micheletti - arch. Facchin);*
- *Norme tecniche di attuazione - raffronto (arch. Micheletti – arch. Facchin);*
- *PGIS schede da n. 1 a n. 569 (arch. Facchin);*
- *PGIS schede affreschi, manufatti e fontane (arch. Facchin);*
- *PGIS abaco degli elementi costruttivi (arch. Facchin);*
- *PGIS abaco degli elementi costruttivi - raffronto (arch. Facchin);*
- *PGIS schede da n. 1 a n. 60 (arch. Facchin);*
- *PEM abaco degli elementi costruttivi e degli interv. ammessi (arch. Facchin);*
- *PEM abaco degli elementi costruttivi e degli interv. ammessi - raffronto (arch. Facchin).*

2. di prendere atto che, dalla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica contenuta nell'elaborato "Autovalutazione e rendicontazione urbanistica", comprensivo delle modifiche introdotte tra la prima e l'adozione definitiva, redatto dall'arch. Cesare Micheletti secondo quanto disposto dal D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg., nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg, si evince che la variante risponde generalmente in maniera positiva alle verifiche richieste dalla normativa, evidenziando peraltro che i due interventi maggiormente significativi dal punto di vista urbanistico ed ambientale (inserimento del by-pass stradale fra la frazione di Marco e la zona artigianale di Piera (Tesero) e nuovo campeggio in loc. "Al Baldessalon") verranno assoggettati a procedura di screening/VIA, mediante la quale saranno "valutate nel dettaglio la compatibilità degli interventi stessi e le misure di mitigazione sulla base di una progettazione definitiva".

3. di dare atto:

- che nell'elaborato a firma dell'arch. Cesare Micheletti "valutazione delle realtà d'uso civico" sono descritti gli esiti delle verifiche svolte in ordine al mutamento di destinazione urbanistica dei beni di uso civico di proprietà comunale, che documentano le motivazioni delle scelte e l'insussistenza di soluzioni alternative meno penalizzanti o onerose per i beni stessi, nonché, in generale, del beneficio per la collettività;
- che, per quanto riguarda altre amministrazioni di beni di uso civico interessate da mutamenti della loro destinazione (Magnifica Comunità di Fiemme), nel documento "valutazione delle realtà d'uso civico" a firma dell'arch. Cesare Micheletti è evidenziato che le aree di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme non sono interessate da alcuna modifica della destinazione d'uso.

4. di dare atto che la variante come sopra adottata in via definitiva deve intendersi sostanziale, non rientrando nel suo complesso nelle fattispecie di cui all'art. 39, comma 2 della L.P. 15/2015;

5. di incaricare l'Ufficio Tecnico comunale competente affinché disponga la trasmissione della variante adottata in via definitiva con il presente provvedimento alla Giunta provinciale, tramite il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, per l'approvazione di propria competenza, secondo quanto previsto dall'art. 39 della L.P. 15/2015 e ss.mm.;

6. di incaricare l'Ufficio Tecnico predetto affinché disponga altresì la trasmissione della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto disposto dal punto 3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1479, d.d. 19.07.2013 <Procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico">.

7. di dare atto che la presente variante entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione della Giunta provinciale che la approva;

8. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione preliminare della variante al PRG, fino all'entrata in vigore della stessa, sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 47 della L.P. 15/2015; analogamente, le stesse misure scattano per le modifiche introdotte dalla presente deliberazione. Continua tuttavia a trovare applicazione l'esclusione dalle misure di salvaguardia per le seguenti fattispecie:

a) quelle attinenti alle zone di seguito indicate (con riferimento al P.R.G. vigente):

- insediamenti di edilizia mista di cui all'art. 2.1 delle N.T.A.;

- aree alberghiere di cui all'art. 2.2 delle N.T.A.,

ma non riferibili ai lotti edificabili (insediamenti di edilizia mista di progetto "B2" e "C" e aree alberghiere "B2" e "C") che attraverso la presente variante vengono resi inedificabili;

nonché:

b) tutti gli interventi in deroga allo strumento urbanistico già approvati dal Consiglio comunale, per opere pubbliche e per opere di interesse pubblico, di cui agli artt. 97 e 98 della L.P. 15/2015;

9. di incaricare L'Ufficio Tecnico comunale competente affinché provveda a dare tempestiva comunicazione ai proprietari dei terreni con una nuova natura di area edificabile ai sensi dell'art. 40 della L.P. 15/2015.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL COMMISSARIO AD ACTA
F.to dott. SILVANO WELPONER

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo telematico dal 10/03/2020 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addi, 10/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addi, 10/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 10/03/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. MAURO GIRARDI
